DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1993

che fissa l'importo massimo dell'indennità imputabile al finanziamento comunitario del programma di ristrutturazione della produzione lattiera di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(93/669/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2491/93 della Commissione, del 9 settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, riguardo al finanziamento comunitario del programma di ristrutturazione della produzione lattiera [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il programma di ristrutturazione della produzione lattiera nei Paesi Bassi si inserisce nel quadro di un programma globale di riassetto territoriale e di creazione di zone naturali sottratte all'agricoltura;

considerando che l'obiettivo del miglioramento ambientale è esplicitamente previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93 [3]; che attualmente gran parte dei terreni da acquisire è ancora utilizzata per la produzione lattiera; che l'acquisizione di tali terreni è ostacolata dal fatto che le autorità pubbliche non sono in grado di indennizzare i produttori per il quantitativo di riferimento di cui dispongono in misura equivalente a quanto essi otterrebbero sul mercato fondiario; che, in mancanza di un finanziamento adeguato, i quantitativi di riferimento legati a tali superfici non rientrano nella riserva nazionale e quindi non possono essere oggetto di una riassegnazione né possono dunque partecipare alla ristrutturazione della produzione lattiera;

considerando che, alla luce di quanto precede, la domanda dei Paesi Bassi di aumentare, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2491/93, l'importo massimo dell'indennità imputabile al finanziamento comunitario si riferisce ad una situazione eccezionale debitamente motivata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel limite del finanziamento comunitario fissato all'articolo 8, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, i Paesi Bassi sono autorizzati a versare, a norma del regolamento (CEE) n. 2491/93, un'indennità di un importo massimo di 150 ECU/100 kg per i quantitativi di riferimento liberati nel quadro dell'acquisizione di superfici per fini ambientali da parte delle autorità pubbliche.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 229 del 10. 9. 1993, pag. 5.
[2] GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.